

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1811

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(COLOMBO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(MANCINO)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE
(GORIA)

CON IL MINISTRO DEL TESORO
(BARUCCI)

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA
(ANDÒ)

CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI
(TESINI)

E CON IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
(PAGANI)

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili, con protocollo addizionale, fatto a Roma il 27 ottobre 1986, e protocollo aggiuntivo, fatto a Roma l'11 ottobre 1989

Presentato il 30 ottobre 1992

ONOREVOLI DEPUTATI! — 1. L'accordo con la Svizzera del 27 ottobre 1986, inserendosi nel più vasto campo della collaborazione multilaterale e bilaterale prevista dalla convenzione di Chicago del 1944, relativa all'Aviazione civile internazionale e facendo seguito ad un accordo tripartito con Francia e Spagna del 1972, si propone di facilitare al massimo qualsiasi operazione di ricerca, soccorso e salvataggio di persone ed aeromobili che si rendessero necessarie nelle zone frontaliere dei due Paesi, secondo le rispettive normative di polizia, di dogana, di scambio di informazioni, di sorvolo e di atterraggio.

In particolare, l'accordo in esame:

determina il contenuto dei Piani regionali SAR ed il manuale di operazione SAR;

stabilisce i modi di allarme dei Centri di coordinamento SAR (RCC) e le misure da adottarsi da detti Centri in caso di necessità, prevedendo un collegamento permanente tra i due RCC di Berna e di Montevenda (Padova);

disciplina il funzionamento degli RCC per le operazioni SAR;

regola gli atterraggi degli aerei di uno Stato sul territorio dell'altro nel corso delle operazioni SAR;

prevede esenzioni fiscali per i suddetti aerei, nonché per i materiali, viveri e medicinali impiegati nelle operazioni SAR sul territorio dello Stato richiedente;

disciplina il passaggio delle frontiere per i soccorsi e per le persone soccorse;

regola l'uso delle frequenze radio da impiegare in operazioni SAR;

stabilisce che l'applicazione dell'accordo può essere sospesa per ragioni d'ordine pubblico.

2. Il protocollo addizionale in pari data prevede inoltre che il diritto di sorvolo e di atterraggio sul territorio dell'altro Stato sia accordato tanto ad aeromobili di Stato che a quelli civili e che le due Parti si scambino l'elenco delle imprese aeronautiche autorizzate ad eseguire operazioni di salvataggio.

Con il protocollo aggiuntivo dell'11 ottobre 1989 si sono elencate le varie voci di spesa per le operazioni di soccorso, con riferimento allo Stato che le effettua, ripartendole in quattro categorie di prestazioni: a titolo gratuito, dietro pagamento in contanti, dietro rimborso e con restituzione.

RELAZIONE TECNICA

Le spese derivanti dalla ratifica dell'accordo in questione sono, in primo luogo, quelle connesse con l'applicazione dell'articolo 18 che prevede la possibilità, per le Parti contraenti, di organizzare un numero limitato di esercitazioni in comune ed incontri annuali per uno scambio di informazioni. Dette spese, tuttavia, non comportano un nuovo o maggiore onere a carico del bilancio dello Stato.

I Reparti SAR dell'Aeronautica militare effettuano comunque, ogni anno, un certo numero di esercitazioni in Italia ed all'estero, per le specifiche esigenze addestrative dell'Aeronautica militare nella specialità del soccorso aereo. Il numero di tali esercitazioni e il conseguente finanziamento sugli appositi capitoli della Difesa è definito sulla base delle esigenze addestrative dei Reparti di volo SAR dell'Aeronautica militare previste da specifiche direttive di Forza armata.

L'Aeronautica, per quanto di specifico interesse, effettuerà « gli incontri annuali per lo scambio di informazioni », durante le apposite riunioni comunque necessarie per pianificare le esercitazioni stesse; pertanto, anche tale aspetto non ha incidenza aggiuntiva sul bilancio della Difesa.

Quanto alle eventuali minori entrate derivanti dalle esenzioni di diritti e tasse di importazione (articolo 14, comma 2), per queste ultime viene applicato il principio della reciprocità.

In merito agli oneri di cui all'articolo 9, comma 2, relativi ai rimborsi del costo dei carburanti e materiali vari, tasse e diritti relativi all'uso delle installazioni radioelettriche, tecniche o commerciali degli aeroporti è di tutta evidenza che dette spese non sono quantificabili in quanto le stesse sono legate al verificarsi e all'entità dell'evento per il quale andrebbero previsti i mezzi necessari ed i tempi del loro impiego.

Sulla base delle suesposte considerazioni, appare evidente che non è possibile quantificare l'onere, per cui si propone che le eventuali spese vengano poste a carico di un capitolo « per memoria », da istituire nel bilancio dello Stato, da classificare fra le spese di carattere obbligatorio e che, pertanto, in caso di necessità, potrebbe essere alimentato mediante prelevamento dall'apposito fondo di riserva, fatte salve le decisioni che andranno al momento prese per la richiesta di eventuali rimborsi.

Quanto sopra, ovviamente, per il caso in cui nel bilancio dello Stato (Difesa, Protezione civile, eccetera) non figurino appositi fondi destinati agli interventi di cui trattasi.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili, con protocollo addizionale, fatto a Roma il 27 ottobre 1986, e protocollo aggiuntivo, fatto a Roma l'11 ottobre 1989.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'accordo.

ART. 3.

1. Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rubrica « Ufficio per il coordinamento dei servizi della protezione civile », è istituito apposito capitolo « per memoria » con qualifica di spesa obbligatoria sul quale saranno imputati gli eventuali oneri connessi con l'esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 1.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

A C C O R D O

**tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera
concernente il coordinamento delle operazioni di
ricerca e soccorso di aeromobili**

**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL CONSIGLIO
FEDERALE SVIZZERO,**

desiderosi di stabilire una collaborazione più stretta
tra le due Parti contraenti nel campo dei servizi di
ricerca e soccorso di aeromobili, nel quadro
dell'Annesso 12 alla Convenzione relativa all'Aviazione
Civile Internazionale conclusa a Chicago il 7 dicembre
1944,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Per operazioni di ricerca e soccorso (SAR) si deve intendere la ricerca ed il salvataggio a mezzo di aeromobili di aerei in pericolo, dei passeggeri e dell'equipaggio, secondo le disposizioni generali e le modalità esecutive sancite dalla Convenzione di Chicago e dai suoi Annessi.

Articolo 2

1. I piani regionali SAR, adottati dalle amministrazioni competenti delle due Parti contraenti, servono da base alla collaborazione tra i servizi SAR delle due Parti contraenti.

2. Questi piani precisano:

- a) I limiti delle regioni SAR;
- b) La designazione dei centri di coordinamento SAR (RCC);
- c) La definizione dei mezzi d'intervento aerei e terrestri;
- d) Le reciproche facilitazioni raccomandate.

3. Le autorità responsabili provvedono affinché ciascun servizio SAR riceva qualunque informazione che possa risultare utile circa l'aggiornamento o le modifiche delle installazioni e dei mezzi SAR dell'altra Parte contraente.

Articolo 3

Le procedure comuni e tutte le precisazioni tecniche come pure tutti i miglioramenti derivanti dall'esperienza sono esposti in un documento chiamato "Manuale d'Operazioni SAR" redatto ed aggiornato d'intesa tra le competenti autorità delle due Parti contraenti.

Articolo 4

1. Nel territorio di ciascuna Parte contraente, i servizi della Circolazione Aerea trasmettono tempestivamente l'allarme ai RCC osservando gli standards e le raccomandazioni accettati nel quadro dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.

2. Ciascun RCC adotta opportune misure, nell'ambito nazionale, per poter venire a conoscenza, senza ritardo ed attraverso tutte le fonti dirette ed indirette d'informazione, delle situazioni di pericolo che possono richiedere una operazione SAR.

Articolo 5

1. In caso di necessità deve essere assicurato, in modo permanente, il collegamento tra i due RCC di Berna e Montevenda (Padova), allo scopo di assicurare la più rapida diffusione di un allarme da un RCC all'altro e di consentire la collaborazione fra loro nel corso di una operazione SAR.

2. I mezzi di collegamento da impiegarsi sono costituiti dalle:

- a) reti di telecomunicazioni pubbliche e di Stato;
- b) rete di servizio fisso delle Telecomunicazioni Aeronautiche (AFTN)

Articolo 6

1. Ogni RCC, posto in allarme dai servizi del controllo della Circolazione Aerea o da altro Ente, o in qualunque altro modo, richiede e trasmette tutte le informazioni ritenute necessarie. Adotta nell'ambito della propria giurisdizione i primi provvedimenti per l'intervento, compatibili con la sua posizione geografica e con mezzi d'impiego a sua disposizione. Se viene a conoscenza che altri RCC sono stati posti in allarme ed i propri mezzi non sono sufficienti o non possono operare, può chiedere la collaborazione del RCC dell'altra Parte contraente.

2. Quando l'operazione SAR coinvolge più RCC, viene designato quale RCC direttore quello nella cui SRR è presumibilmente avvenuto l'incidente.

3. L'altro RCC che resta interessato all'operazione continua a partecipare come RCC associato.

4. Se nel corso dell'operazione le circostanze lo richiedono, deve essere effettuato il trasferimento della responsabilità direttiva dal RCC direttore all'altro associato.

Articolo 7

Compito del RCC direttore è di:

- a) assicurare la cooperazione di tutti i mezzi specializzati e complementari operanti, definendo le zone delle ricerche e le missioni da assicurare;
- b) fornire a questi mezzi ogni indicazione che permetta l'esecuzione della loro missione;
- c) prevedere ed organizzare le sostituzioni dei mezzi per garantire la continuità delle ricerche;
- d) assicurare il coordinamento della ricerca aerea e di superficie; perciò può richiedere ai RCC associati il concorso, che ritenga utile, dei mezzi disponibili presso di loro;
- e) proporre al RCC associato la sospensione delle operazioni, dopo aver consultato le Autorità nazionali competenti.

Articolo 8

Gli esecutori d'un servizio SAR d'una delle due Parti contraenti che, nel corso di una operazione o di una missione SAR comune, devono penetrare sul territorio o nello spazio dell'altra Parte contraente, si conformeranno alle leggi e regolamenti e altre disposizioni amministrative di questo Stato, salvo le

facilitazioni concesse nel presente Accordo.

Articolo 9

1. Per facilitare e rendere più spedita l'esecuzione di una operazione SAR gli aeromobili di uno Stato partecipante a tale operazione (aeromobili SAR) possono attraversare la frontiera ed atterrare senza preavviso, su un determinato numero di aeromobili designati da ciascuno Stato nei limiti che verranno stabiliti nel "Manuale d'Operazioni SAR". Di queste azioni dovranno essere a conoscenza i RCC competenti. Inoltre gli aeromobili SAR di uno Stato possono, su richiesta e con l'accordo del RCC competente dell'altro Stato, posarsi direttamente al di là della frontiera presso un aeromobile incidentato

2. Le Autorità competenti delle due Parti contraenti fissano nel "Manuale d'Operazioni SAR" le norme per la liquidazione delle spese concernenti i carburanti e materiali vari forniti da uno degli aerodromi soprammenzionati a un aeromobile SAR dell'altra Parte contraente. La stessa procedura si applica per quanto riguarda le tasse o i diritti relativi all'uso delle installazioni radioelettriche, tecniche o commerciali di tali aerodromi.

Articolo 10

I RCC competenti si comunicano reciprocamente le necessarie informazioni riguardanti gli aeromobili e gli equipaggi che partecipano a una determinata operazione SAR. Per questi aeromobili ed equipaggi sono

applicabili le facilitazioni previste nel presente Accordo.

Articolo 11

Per i piloti e gli eventuali ausiliari che partecipano a una operazione SAR non è richiesto un ordine speciale di missione. Essi devono semplicemente poter dimostrare la loro identità.

Articolo 12

1. Gli aeromobili SAR sono autorizzati a decollare e atterrare anche in aerodromi non doganali delle due Parti contraenti, previa comunicazione a mezzo dei RCC agli Uffici doganali vicini nonchè alle autorità di Polizia di frontiera, cui dovrà essere segnalato l'elenco nominativo con gli elementi di identificazione degli equipaggi e persone trasportate, ai fini dell'eventuale esercizio delle incombenze di competenza.

2. La stessa procedura viene applicata nei casi di atterraggio in luoghi diversi dagli aerodromi.

Articolo 13

Gli aeromobili e tutti gli altri mezzi SAR, richiesti per lo svolgimento di una operazione SAR, sono considerati come trovantisi in importazione temporanea nello Stato di destinazione senza che sia richiesto alcun documento.

Articolo 14

1. Gli aeromobili SAR devono avere a bordo solo il materiale, i viveri e i medicinali necessari all'operazione SAR, i quali vanno considerati come ammessi in importazione temporanea nello Stato di destinazione, alle stesse condizioni dell'aeromobile.

2. Il materiale, i viveri e i medicinali utilizzati nel corso delle operazioni SAR sono esenti da ogni diritto e tassa di importazione; questi dovranno comunque risultare elencati in documenti di bordo. Il materiale, i viveri e i medicinali residui devono essere riesportati; in caso contrario, essi saranno sottoposti alle disposizioni concernenti l'importazione.

3. Se per delle ragioni impellenti certe merci hanno dovuto essere abbandonate, ciò va notificato immediatamente al RCC dello Stato di destinazione, precisando la natura e la quantità delle merci, nonché il luogo di abbandono delle stesse. Dette merci dovranno comunque essere consegnate nel più breve tempo possibile al competente Ufficio doganale. Per le merci andate distrutte o perdute non saranno percepiti né diritti né tasse di importazione.

Articolo 15

1. Le persone soccorse di cui all'Articolo 1 del presente Accordo saranno in primo luogo messe al sicuro

nello Stato contraente da cui provengono e, se provengono da uno Stato terzo, nello Stato contraente ove l'infortunio è avvenuto. In caso d'emergenza le persone soccorse possono essere messe al sicuro nell'altro Stato anche se non sono in possesso di un documento ufficiale d'identità.

2. Il valico della frontiera nel quadro di un'operazione di soccorso conformemente al presente Accordo non costituisce un'uscita dal paese. Ogni Parte contraente è tenuta a riprendere, senza riguardo alla loro nazionalità, le persone, soccorritori o evacuati, trasferite dal suo territorio su quello dell'altra Parte contraente, anche se non sono in possesso di un documento ufficiale d'identità. Se si tratta di stranieri, essi soggiacciono allo stesso statuto di soggiorno e di stabilimento che avevano prima di valicare la frontiera.

Articolo 16

1. Collegamenti radio (in fonìa) particolari sono organizzati per consentire la cooperazione:

- a) dei RCC con i mezzi aerei ed i mezzi terrestri;
- b) dei mezzi aerei fra di loro;
- c) dei mezzi aerei con quelli terrestri.

2. Le frequenze da usare sono possibilmente quelle previste dall'Annesso 10 alla Convenzione relativa all'Aviazione Civile Internazionale.

Articolo 17

1. Nel quadro di una operazione SAR, le squadre di soccorso terrestri di una delle due Parti contraenti possono valicare la frontiera comune, con l'accordo del RCC dell'altra Parte contraente senza che sia necessario seguire una strada doganale, previa comunicazione alla dogana competente viciniora e alle autorità di Polizia di frontiera cui dovrà essere segnalato l'elenco nominativo con gli elementi di identificazione dei componenti.

2. Le squadre di soccorso terrestri possono essere munite di ogni materiale di ricerca e salvataggio necessario alla loro missione.

3. Le Autorità competenti di ciascuna Parte contraente adotteranno disposizioni appropriate onde permettere, su richiesta del RCC competenti, a pattuglie composte da militari, in uniforme ma senza armi, di valicare la frontiera per compiere la loro missione SAR con le stesse modalità previste dai paragrafi precedenti.

4. Gli Articoli 11, 13, 14 paragrafi 2 e 3, e 15 del presente Accordo si applicano per analogia alle operazioni SAR effettuate da squadre di soccorso terrestri.

Articolo 18

Le Autorità responsabili dei Servizi SAR delle due Parti contraenti possono organizzare un numero limitato di esercitazioni in comune e degli incontri annuali per uno scambio di informazioni.

...esse possono corrispondere direttamente.

Articolo 19

Ciascuna delle due Parti contraenti può sospendere temporaneamente l'applicazione del presente Accordo per delle ragioni impellenti inerenti all'ordine pubblico o alla sicurezza. La decisione di sospendere deve essere comunicata immediatamente per via diplomatica all'altra Parte contraente.


Articolo 20

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui le due Parti contraenti si saranno scambiati i rispettivi strumenti di ratifica.


2. Il presente Accordo potrà essere modificato con il consenso delle due Parti contraenti e potrà essere denunciato, in qualsiasi momento, da ciascuna Parte contraente con un preavviso di sei mesi.

Fatto a Roma, il 27 ottobre 1986 in due esemplari originali in lingua italiana.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL CONSIGLIO
FEDERALE SVIZZERO



**PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA
ITALIANA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA CONCERNENTE IL
COORDINAMENTO DELLE OPERAZIONI DI RICERCA E SOCCORSO DI
AEROMOBILI**

Le Parti contraenti dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili, firmato quest'oggi,

nell'intento di facilitare, in prossimità della frontiera dei due Stati, la ricerca ed il salvataggio, a mezzo di aeromobili, di persone scomparse o in difficoltà anche indipendentemente da infortuni aeronautici,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

1) Le due Parti contraenti si sostengono mutualmente e secondo la loro possibilità nella ricerca e nel salvataggio a mezzo di aeromobili di persone scomparse o in difficoltà in prossimità della frontiera italo-svizzera.

2) A tale scopo esse permettono ad aeromobili dell'altro Stato di sconfinare e di atterrare sul proprio territorio ai sensi degli articoli 9 capoverso 1 e 12 dell'Accordo concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili, nonché il trasporto di persone ausiliarie e l'importazione dei mezzi ausiliari necessari in applicazione per analogia dell'articolo 8. 11. 12. 14. e 15 del presente

Accordo.

Articolo 2

Il diritto di sorvolo e di atterraggio sul territorio dell'altra Parte contraente ai sensi dell'articolo 1 del presente Protocollo è accordato tanto agli aeromobili di Stato quanto a quelli civili esercitati da imprese aeronautiche dell'altra Parte contraente.

Articolo 3

Ognuna delle Parti contraenti può, previa comunicazione per via diplomatica, sospendere temporaneamente l'applicazione del presente Protocollo per motivi di sicurezza o di ordine pubblico.

Articolo 4

Le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti si scambiano un elenco delle imprese aeronautiche autorizzate ad eseguire operazioni di salvataggio oltre la frontiera, quali sono previste dal presente Protocollo. Tale elenco è verificato ed aggiornato regolarmente.

Articolo 5


1) Il presente Protocollo entra in vigore giusta procedura di cui all'articolo 20 capoverso 1

dell'Accordo concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili e rimane in vigore per la durata dello stesso, con riserva della disposizione del capoverso 2 seguente.


2) Il presente Protocollo può essere denunciato, in ogni momento, da ciascuna Parte contraente con un preavviso di almeno sei mesi.

Fatto a Roma, il 27^o ottobre 1986 in due
esemplari originali in lingua italiana.



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL CONSIGLIO
FEDERALE SVIZZERO



PER COPIA CONFORME



**PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA CONCERNENTE IL COORDINAMENTO
DELLE OPERAZIONI DI RICERCA E SOCCORSO DI AEROMOBILI**

**Il Governo della Repubblica Italiana ed il
Consiglio Federale Svizzero**

- premesso che i due Governi hanno firmato in data 27 ottobre 1986 un accordo per il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili;
- ritenuto opportuno, ad integrazione e specificazione di detto accordo e, in particolare dell'art. 9 paragrafo 2, indicare le forme di assistenza che saranno fornite sugli aeroporti di ciascun Paese agli aerei militari e civili dell'altro Paese, nonché fissare la ripartizione e le modalità di pagamento delle spese inerenti a tali forme di assistenza nel corso delle operazioni di ricerca e soccorso e delle esercitazioni in comune, rinviando al "Manuale di operazioni SAR" la determinazione delle altre modalità tecniche.

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1**FORME DI ASSISTENZA**

Ciascuna delle due Parti contraenti si impegna a fornire agli aerei militari e civili SAR (e a quelli indicati dagli RCC) dell'altra Parte contraente, che fanno scalo nei suoi aeroporti, nel quadro dell'accordo di Roma del 27 ottobre 1986, le seguenti forme di assistenza in occasione di operazioni ed esercitazioni SAR:

- 1) Utilizzazione degli aeroporti;
- 2) Utilizzazione degli aiuti alla navigazione ed alla circolazione aerea;
- 3) Rifornimento carburanti e lubrificanti;
- 4) Manutenzione di primo livello;
- 5) Riparazione di materiale danneggiato;
- 6) Cessione e messa in opera di materiali aerei.
- 7) Pasti;
- 8) Alloggio;
- 9) Trasmissioni;
- 10) Trasporti;
- 11) Vestiario;
- 12) Assistenza medica ed ospedaliera;
- 13) Pratiche per danni a terzi.

Articolo 2**MODALITA' DI PAGAMENTO.**

Le assistenze possono essere fornite:

- a titolo gratuito;
- dietro pagamento in contanti;
- dietro rimborso;
- con restituzione.

Articolo 3**ASSISTENZE A TITOLO GRATUITO**

Le seguenti assistenze sono fornite gratuitamente:

- 1) Utilizzazione degli aeroporti civili e militari (tasse e canoni di atterraggio, di sosta, di ricovero, utilizzazione delle infrastrutture e dei mezzi di sicurezza di pista);
- 2) utilizzazione degli aiuti alla navigazione e alla circolazione aerea;
- 3) rifornimento di carburanti e lubrificanti ed ingredienti sugli aeroporti civili e militari;
- 4) utilizzazione di materiali di servizio a terra sugli aeroporti militari;
- 5) manutenzione di primo livello agli aerei civili

- C** militari;
- 6) comunicazioni di servizio sulle reti militari;
 - 7) trasporti aeroporto-città-aeroporto;
 - 8) servizi medici presso le infermerie aeroportuali;
 - 9) vitto e alloggio agli equipaggi presso gli aeroporti militari.

Articolo 6

ASSISTENZE DIETRO PAGAMENTO IN CONTANTI

Le seguenti assistenze sono fornite dietro pagamento in contanti:

- 1) alloggio in albergo in caso di indisponibilità presso le basi militari;
- 2) comunicazioni telefoniche private;
- 3) trasporti urbani;
- 4) assistenza medica ed ospedaliera presso strutture sanitarie private.

Articolo 5**ASSISTENZE DIETRO RIMBORSO**

Le seguenti forniture saranno regolate dietro rimborso:

- 1) Utilizzazione, per cause di forza maggiore, degli aeroporti civili non autorizzati;
- 2) riparazioni di materiale danneggiato;
- 3) cessione e messa in opera eventuale di materiali;
- 4) pagamento di danni a terzi per incidenti di volo o manovra a terra;
- 5) prestazioni mediche ed ospedaliere presso le strutture sanitarie pubbliche;
- 6) forniture diverse non previste nel presente protocollo o per le quali non sono applicabili le disposizioni in esso contenute.

Articolo 6**ASSISTENZE CON RESTITUZIONE**

Le Amministrazioni competenti definiranno di volta in volta le forniture di particolari materiali che dovranno

essere regolate a mezzo di restituzione degli stessi.

Articolo 7

PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Le Amministrazioni competenti definiranno nel "Manuale di operazioni SAR" adeguate procedure amministrative per la concessione delle assistenze di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente Protocollo aggiuntivo.

Articolo 8


DISPOSIZIONI FINALI

- 1) Il presente Protocollo aggiuntivo entra in vigore giusta procedura di cui all'articolo 20 capoverso 1 dell'Accordo concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili firmato a Roma, il 27 ottobre 1986 e rimane in vigore per la durata dello stesso, con riserva della disposizione del capoverso seguente.

2) Il presente Protocollo aggiuntivo può essere denunciato, in ogni momento, da ciascuna Parte contraente con un preavviso di almeno sei mesi.

Fatto a Roma, il 22 ottobre 1959 in due esemplari originali in lingua italiana.


PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA


PER IL CONSIGLIO
FEDERALE SVIZZERO

